



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: SEDIGEDI283 - Intervento denominato "Servizio di controllo porte REI e maniglioni antipánico edilizia comunale" per il triennio 2025-2027". Det a contrarre ex art 192 dlgs n 267/00 smi e art 17 c 1 e 2 dlgs n 36/23. Affidamento diretto lavori ex art 50, c 1, let a) dlgs n 36/23 a Veta System S.r.l. CIG B82A9CA546. Atto da pubblicare.

Proposta di determinazione (PDD) n. 1967 del 12/09/2025

Determinazione (DD) n. 1892 del 17/09/2025

Fascicolo 2025.XI/2/1.707 "SEDIGEDI283 - Intervento denominato "Servizio di controllo porte REI e maniglioni antipánico edilizia comunale""

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Loreto Silvia, in data 16/09/2025.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 16/09/2025.

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 257 in data 30 dicembre 2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) che si compone, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 80/2021, di varie sottosezioni tra le quali la sottosezione "Performance", la sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", la sottosezione "Struttura organizzativa e Piano triennale dei fabbisogni del personale", la sottosezione "Organizzazione del lavoro agile" e la sottosezione "Piano delle Azioni Positive" successivamente convalidata con d.G.C. n. 11 del 18 febbraio 2025;
- con d.G.C. n. 50 in data 8 aprile 2025 è stata approvata la variazione al vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e al vigente Piano Esecutivo di Gestione (PEG);
- con d.G.C. n. 93 in data 21 maggio 2025 è stata approvata l'ulteriore variazione al vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e al vigente Piano Esecutivo di Gestione (PEG);
- con d.C.C. n. 28 in data 19 giugno 2025 è stata approvata l'ultima variazione al Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2025-2027;
- con d.G.C. n. 141 in data 16 luglio 2025 è stata approvata l'ulteriore variazione al vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);
- con disposizione del Sindaco, PG/2023/0611456 del 22/12/2023, è stato attribuito fino al 31/12/2027 l'incarico di Dirigente del Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti all'arch. Silvia Loreto;

Visti:

- l'art. 107 del decreto legislativo (d.lgs.) 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;
- l'art. 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e i principi contabili in materia di imputazione delle spese*" di cui all'allegato 4-2 del suddetto d.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e il successivo d.P.C.M. 28 dicembre 2011 avente ad oggetto "*Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*";

- il d.lgs 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.”* e s.m.i.;
- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n.62 e s.m.i.;
- la d.G.C. n. 314 del 10 ottobre 2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del “Codice di comportamento interno”, che *“ha sostituito ogni precedente”*, come da ultimo modificato con d.G.C. n. 78 del 13 aprile 2023;
- il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*;
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”* e s.m.i., per le parti ancora vigenti;
- gli allegati al d.lgs. n. 36 del 2023 e, in particolare, l'allegato I.2 *“Attività del RUP”*, l'allegato I.4 *“Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto”*, *“Determinazione dei parametri per la progettazione”*, l'allegato I.7 *“Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo”*, l'allegato II.12 *“Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura”* e l'allegato II.14 *“Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità”*;

Richiamati:

- l'art. 192 del d.lgs. n. 267 del 2000 s.m.i. che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente;
- l'art. 17 del d.lgs. n. 36 del 2023 il quale prevede al comma 2 che, in caso di affidamento diretto, le stazioni appaltanti adottano, con apposito atto, la decisione di contrarre individuando *“l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e,*

se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”;

- l'art. 50, co. 1, let. a) del d.lgs. n. 36 del 2023 che che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento dei contratti di lavori mediante affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000,00=;
- l'art. 41 co. 13 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., secondo il quale, *“per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei prezziari aggiornati predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome o adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti che, in base alla natura e all'oggetto dell'appalto, sono espressamente autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a non applicare quelli regionali. I criteri di formazione ed aggiornamento dei prezziari regionali sono definiti nell'allegato I.14. In mancanza di prezziari aggiornati, il costo è determinato facendo riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi”;*
- la deliberazione della Giunta Regionale (d.G.R.) n. 571 del 29 maggio 2025 (pubblicata nel BUR n. 68 del 30 maggio 2025) avente ad oggetto *“Approvazione dell'aggiornamento annuale del prezzario regionale delle opere pubbliche anno 2025. Art. 41, comma 13, del D. Lgs n. 36/2023, art. 12, comma 2, della L.R. 27/2003”* e, in particolare, l'Allegato A – Relazione illustrativa, approvato con la suddetta deliberazione, ove viene specificato che *“la principale novità del prezzario regionale, aggiornamento 2025, riguarda l'inserimento del prezzario del Comune di Venezia Centro Storico e Isole della laguna”;*
- l'elenco prezzi unitari del progetto risulta composto da prezzi desunti dal Prezzario regionale 2025 approvato con la d.G.R. succitata;
- l'obbligatorietà della previsione normativa di cui all'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 così come modificato dall'art. 1, comma 130, della Legge 145/2018, che impone di fare ricorso al MEPA o ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi e non per i lavori e ritenuto pertanto di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto senza ricorrere al portale elettronico MEPA;
- l'obbligatorietà della previsione normativa di cui agli articoli 25 e 26 del Codice che prescrive, per tutti gli affidamenti, sopra e sotto soglia, a partire dal primo gennaio 2024 l'obbligo di utilizzare le

piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione delineato dalle “Regole tecniche di AGID” (provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo “Schema operativo”;

Dato atto che, in ossequio al sopra richiamato obbligo normativo vigente, la procedura di affidamento viene gestita attraverso la piattaforma per la gestione delle gare telematiche del Comune di Venezia attiva all'indirizzo internet <https://venezia.acquistitelematici.it>, di seguito indicata anche semplicemente Piattaforma.

Atteso che ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267 del 2000 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*” e s.m.i. e dell'art. 17 co. 1 e 2, del d.lgs. n. 36 del 2023, sulla base dei lavori oggetto dell'affidamento sono state avviate dal RUP le procedure di scelta del contraente secondo quanto previsto dall'art. 50, co. 1, let. a) del d.lgs. n. 36 del 2023, ai fini dell'affidamento diretto dei suddetti lavori di importo inferiore a € 150.000,00=, anche senza consultazione di più operatori economici;

Ritenuto necessario procedere ad incaricare un'impresa per i lavori di verifica e revisione semestrale delle porte REI (comprehensive o meno di maniglioni anti-panico) mediante controllo e manutenzione in ottemperanza agli obblighi di legge di cui all'allegato 6 del D.M. 10/03/1998, e l'art 5 del DPR 37/98, secondo quanto previsto dalla norma UNI 11473 nonché il controllo e manutenzione dei maniglioni antipanico installati sui serramenti posti lungo le vie di fuga, presenti nelle sedi comunali di Ca' Farsetti e Ca' Loredan, Teatro Goldoni, Teatrino Groggia, Centro Logistico Tronchetto – Polizia Locale, Archivio Storico Comunale alla Celestia, Ex Casinò Municipale a Lido, ai sensi dell'art. 50, co. 1, let. a), del d.lgs. n. 36 del 2023;

Dato atto che ai sensi dell'art. 11, co. 2, del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i., il contratto collettivo nazionale di lavoro (*infra* CCNL) applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente (categoria OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi) è il C030 - MECCANICA, ORAFI ARGENTIERI, ODONTOTECNICI: artigiani, individuato in conformità a quanto indicato al comma 1 dell'art. 11 del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i. nonché dall'Allegato I.01 del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i.;

Ritenuto opportuno, allo scopo, procedere all'affidamento dei lavori sopra descritti il cui importo presunto delle opere afferenti alla categoria OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi, sulla base del computo metrico estimativo acquisito agli atti, risulta di € 24.438,00= (o.f.e.) al lordo del ribasso di cui € 489,12= per lavori in economia non soggetti a ribasso ed € 124,50= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso valutando l'offerta economica presentata nonché l'esperienza maturata

dalla Ditta nelle attività oggetto dell'affidamento, nell'ambito di una complessiva valutazione di maggior convenienza;

Visto che:

- al fine di assicurare la rotazione tra operatori economici e il confronto concorrenziale, per l'acquisizione della migliore offerta per l'affidamento dei lavori in argomento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e del criterio di rotazione, del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) - sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" approvato dall'Amministrazione, nonché in considerazione dei requisiti di capacità tecnica necessari per le lavorazioni di cui all'oggetto, sono state interpellate, con nota PG/2025/0374594 del 17/07/2025, inviata mediante Piattaforma certificata di gestione dell'Albo Fornitori e delle Gare Telematiche in uso presso l'Ente, e seguenti ditte 1) A.M.T. ANTINCENDI MARE TERRA SAS DI BONATI SERGIO E C. (c.f. e p.iva n. 03095920272), 2) VETA SYSTEM S.R.L. (c.f. e p.iva n. 03728160270), 3) TECNOREI S.R.L. (c.f. e p.iva n. 04509100279), 4) DUEMME S.R.L. (c.f. e p.iva 06638431210), 5) FREZZA GROUP DI FREZZA GIAN PIETRO (p.iva 03350560276), 6) MARIUZZO S.R.L. (c.f. e p.iva 02066190279), 7) ANTINCENDIO SERVICE SRL (c.f. e p.iva 02727860302), 8) DALCA ANTINFORTUNISTICA S.R.L. (c.f. e p.iva 01993860269) individuate dall'Amministrazione Comunale tra gli operatori economici, dotati dei necessari requisiti di qualificazione e non risultando contraenti uscenti di due consecutivi affidamenti aventi ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico oppure nella stessa categoria di opere, da un monitoraggio effettuato dall'Area intestata sulla base delle comunicazioni effettuate dai vari RUP;
- alle suddette società è stato rivolto un invito ad offrire migliorativo rispetto all'importo, soggetto a ribasso, posto a base di gara, ponendo a base di offerta l'importo di € 23.824,38= (o.f.e.), al netto dell'importo dei lavori in economia pari ad € 489,12= e degli oneri della sicurezza di importo pari a € 124,50= (o.f.e.), allegata al seguente provvedimento; agli operatori interpellati è stata inviata la documentazione di corredo con l'invito summenzionato;
- che l'appalto è, ai sensi dell'art. 31 co. 1 e 32 dell'allegato I.7 al d.lgs. n. 36 del 2023, "a misura", in quanto il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto;

- la società Veta System S.r.l., in possesso dei requisiti necessari così come individuati dal RUP, si è resa disponibile all'espletamento delle lavorazioni per l'importo di € 23.723,27= (oneri fiscali esclusi), offrendo la propria migliore offerta sull'importo posto a base di negoziazione con un ribasso del 3,00%, giusta offerta, presentata mediante Piattaforma certificata di gestione dell'Albo Fornitori e delle Gare Telematiche in uso presso l'Ente in data 29/09/2025 e acquisita agli atti con PG/2025/0461724 del 08/09/2025, allegata al presente provvedimento, e ritenuta congrua dal RUP in ragione della specificità dell'intervento e in considerazione della sua natura globale, idonea in tal senso a fondare un serio affidamento sulla corretta esecuzione della prestazione;
- che le altre società cui è stato chiesto il preventivo non hanno presentato un'offerta;

Dato atto che, in conformità a quanto previsto dal vigente PIAO, sottosezione “ 3.3 - Rischi corruttivi e trasparenza”, del Comune di Venezia, si rende necessario attestare, in sede di adozione dell'affidamento, l'avvenuta verifica della congruità dei prezzi, che ivi si attesta;

Dato atto che la suddetta società ha prodotto, in sede di presentazione della propria offerta:

- dichiarazione sostitutiva nella quale attesta di essere in regola con i requisiti di ordine generale richiesti dagli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023 in materia di cause di esclusione automatica e non automatica;
- dichiarazione sostitutiva in merito alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 90, co. 9, e dell'Allegato XVII del d.lgs. 81/2008 nonché dell'art. 97 comma 3 *ter* del medesimo decreto, allegando il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, let. a), del sopra richiamato decreto legislativo;

Verificata, sulla scorta di quanto premesso, l'idoneità tecnico- professionale dell'affidatario, ai sensi del combinato disposto dell'art. 90 comma 9 e dell'Allegato XVII del d.lgs. 81/2008;

Attestato pertanto, ai sensi del vigente PIAO, sottosezione “3.3 - Rischi corruttivi e trasparenza”, l'avvenuto rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici in materia di criteri di selezione e in materia di requisiti di ordine speciale richiesti, alla luce di quanto succitato;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 2, co. 2, let. a) dell'Allegato I.01 “Contratti collettivi” del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., il codice ATECO, secondo la classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT, dell'attività da eseguire è il n. 33.11.09 - riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo;

Dato atto che, in sede di presentazione della propria migliore offerta, l'operatore economico succitato si è impegnato ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale (CCNL) indicato dalla Stazione

appaltante nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata;

Richiamato il vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Città di Venezia e, in particolare, l'allegato 1 della sottosezione "3.3 - Rischi corruttivi e trasparenza" - "*Misure comuni a tutte le Aree/Direzioni*";

Dato atto del rispetto del principio di divieto di artificioso frazionamento dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 2023;

Dato atto del rispetto delle disposizioni previste dal Codice dei contratti pubblici in materia di suddivisione in lotti, considerata in particolare la natura unica dell'intervento, che nel caso dei lavori in oggetto, al fine di assicurare una esecuzione dei lavori unitaria e coerente oltre che garantire un unico centro di responsabilità delle lavorazioni in oggetto, esistono evidenti ragioni per ritenerlo come un *unicum*, considerata in particolare la natura dell'intervento, che non induce a ipotizzare un frazionamento delle lavorazioni in capo a diversi soggetti giuridici;

Ritenuto pertanto di affidare, su proposta del RUP, all'operatore economico denominato Veta System S.r.l. (c.f. e p.iva n. 03728160270) i lavori in oggetto, alle condizioni contenute nel foglio condizioni allegato alla richiesta di offerta e siglato per accettazione unitamente all'offerta sopra richiamata, ricorrendo all'istituto dello scambio di lettere secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2023;

Considerato che:

- l'importo complessivo per le lavorazioni succitate ammonta presuntivamente ad € 28.942,39= oneri fiscali compresi, IVA 22%;
- la succitata spesa di € 28.942,39= (o.f.c.) può trovare copertura nel Bilancio 2025 al Cap. 5603 art. 0099 "Altri servizi", SEDIGEDI283 – Controllo porte REI e maniglioni antipanico edifici comunali, codice gestionale 999 "Altri servizi diversi n.a.c.", che presenta la necessaria disponibilità;

Vista la riserva di affidare all'appaltatore lavorazioni, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) in combinato disposto con il comma 10 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., per ulteriori due annualità per un importo massimo, per ogni annualità aggiuntiva (2026-2027) di € 24.323,28= al netto degli oneri fiscali e al lordo del ribasso d'asta, di cui € 124,50= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, sulla base dello stesso ribasso offerto in fase di gara, da applicarsi all'elenco prezzi posto a base di gara, nel momento in cui sia possibile il

reperimento di ulteriori finanziamenti e previa verifica della copertura economica. L'opzione è subordinata alla proroga del contratto di ulteriori due annualità (2026-2027). Tale opzione è attivabile, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, in sede contrattuale o in corso di esecuzione dei lavori. L'esecuzione di tale opzione, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) del D.lgs. 36/2023, è subordinata all'avverarsi della condizione sospensiva consistente nel reperimento di ulteriori risorse finanziarie ex art. 1353 del Codice Civile;

Visto l'importo totale stimato dell'appalto comprensivo dell'importo opzionale ai sensi dell'art. n. 120 comma 1 lett. a) in combinato disposto con il comma 10 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. che risulta pari a € 73.084,56= al netto degli oneri fiscali e al lordo del ribasso d'asta, di cui € 373,50= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 489,12= per costi della manodopera non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D.lgs. 36/2023;

Richiamato il Protocollo di legalità sottoscritto, a seguito dell'ultimo aggiornamento, dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Dato atto che la funzione di Responsabile Unico del Progetto è assolta dall'ing. Giovanni Voltolina, giusto provvedimento di nomina PG/2025/0370714 del 16/07/2025 a firma della Dirigente del Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico ed Isole, l'arch. Silvia Loreto;

Vista la dichiarazione del RUP, l'ing. Giovanni Voltolina, acquisita agli atti con PG/2025/0477680 del 16/09/2025, nella quale viene attestata l'assenza di conflitto di interessi con l'affidamento in oggetto, così come prescritto dal vigente PIAO del Comune di Venezia;

Dato atto che il Dirigente Responsabile del *budget* di spesa non è in conflitto di interessi e che non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento, e in capo ad ulteriore personale dell'Ufficio così come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241 del 1990, dall'art. 6 del d.P.R. n. 62 del 2013, dall'art. 16, comma 1 e 2, del d.lgs. 36 del 2023 e s.m.i. e dal dal vigente PIAO - sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", del Comune di Venezia;

Richiamati:

- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,*

n. 42”;

- gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 2010 e s.m.i.;
- il vigente “Regolamento di Contabilità” del Comune di Venezia approvato con d.G.C. n. 34 del 15 giugno 2016;
- gli artt. 183 e 191 del d.lgs. n. 267 del 2000 in materia di impegni di spesa;
- l'art. 153, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000 in materia di visto di regolarità contabile;

Ritenuto necessario provvedere all'impegno della citata spesa;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione e pagamento dell'importo dovuto mediante disposizioni del Dirigente;

Dato atto che:

- l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, co. 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- in considerazione di quanto disposto nella nota PG n. 521135 del 09 novembre 2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria (ora Area Economia e Finanza), il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

DETERMINA

1. di dare atto che il presente provvedimento si configura quale determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 17, commi 1 e 2, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
2. di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267 del 2000, che:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire è l'individuazione di un operatore economico che esegua i lavori di controllo porte REI e maniglioni antipanico di edilizia comunale;
 - b) l'oggetto del contratto sono le lavorazioni di cui sopra relative all'intervento di revisione semestrale delle porte REI, revisione semestrale e verifica marchiature CE dei maniglioni

antipánico installati sulle porte di emergenza e di adeguamento delle porte REI e dei maniglioni antipánico;

c) la forma del contratto è una scrittura privata, sottoscritta ai sensi dell'art. 18 co. 1 del d.lgs. n. 36 del 2023, ove si stabilisce che, per affidamenti diretti, il contratto può essere stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;

d) le clausole essenziali del contratto sono contenute nel foglio condizioni siglato per accettazione e nella presente determina, così come indicato al precedente punto 1;

e) la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, co. 1, let. a) del d.lgs. n. 36 del 2023;

3. di affidare, per i motivi e con le modalità espresse in premessa, all'impresa Veta System S.r.l. (c.f. e p.iva n. 03728160270) i lavori di controllo porte REI e maniglioni antipánico di edilizia comunale, alle condizioni previste nel foglio condizioni e nell'offerta, che ivi si approvano;
4. di impegnare a favore della società Veta System S.r.l. (p.iva n. 03728160270) la spesa complessiva presunta di Euro € 28.942,39= (o.f.c.) - CIG B82A9CA546;
5. di dare atto che la succitata spesa di € 28.942,39= (o.f.c.), sarà a carico del Bilancio 2025 al Cap. 5603 art. 0099 "Altri servizi", SEDIGEDI283 – Controllo porte REI e maniglioni antipánico edifici comunali, codice gestionale 999 "Altri servizi diversi n.a.c.", che presenta la necessaria disponibilità;
6. di approvare l'eventuale attivazione, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, in sede contrattuale o in corso di esecuzione dei lavori, dell'affidamento all'appaltatore vincitore di ulteriori lavorazioni opzionali ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) in combinato disposto con il comma 10 del D.lgs. 36/2023, e s.m.i. subordinati all'avverarsi della condizione sospensiva consistente nel reperimento di ulteriori risorse finanziarie ex art. 1353 del Codice Civile. L'attivazione delle lavorazioni opzionali è subordinata alla proroga del contratto di ulteriori due annualità (2026-2027). L'importo massimo ex art. 120 comma 1 lett. a) in combinato disposto con il comma 10 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. per ogni successiva annualità è pari a € 24.323,28= al netto degli oneri fiscali e al lordo del ribasso, di cui € 124,50= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, sulla base dello stesso ribasso offerto in fase di gara, da applicarsi ai prezzi di capitolato posto a base di gara;
7. di provvedere al pagamento delle spese con le modalità previste nel foglio condizioni precedentemente citato, mediante disposizione dirigenziale, a fronte della presentazione di regolari fatture elettroniche;

8. di incaricare l'Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;
9. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. b) e 37 del d.lgs. n. 33 del 2013 in combinato disposto con l'art. 28 co. 1, d.lgs. n. 36 del 2023.

ing. Giovanni Voltolina

atto firmato digitalmente ()*

Allegati:

- offerta del PG/2025/0461724 del 08/09/2025 (oscurata);
- foglio condizioni esecutive, siglato per accettazione;
- Relazione del RUP, PG/2025/0477732 del 16/09/2025.

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2025 / 1967

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 14428/2025 del 16/09/2025 - NON ESECUTIVO "SEDIGEDI283 - Intervento denominato "Servizio di controllo porte REI e maniglioni antipanico edilizi" "SEDIGEDI283 - Intervento denominato "Servizio di controllo porte REI e maniglioni antipanico edilizia comunale" per il triennio 2025-2027". Det a contrarre ex art 192 dlgs n 267/00 smi e art 17 c 1 e 2 dlgs n 36/23. Affidamento diretto lavori ex art 50, c 1, let a) dlgs n 36/23 a Veta System S.r.l. CIG B82A9CA546. Atto da pubblicare."

autorizzazione Proposta di determina 1967/2025 del 12/09/2025

L'impegno di spesa numero 14428/2025 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	01061.03.005603099 - ALTRI SERVIZI - Comp. 2025	28.942,39
<i>Resp. servizio</i>	EDILIZIA COMUNALE VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE	
<i>Siop/P.Fin.</i>	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	
<i>Fornitore</i>	VETA SYSTEM S.R.L. Cod.Fisc. 03728160270 P.Iva 03728160270	
<i>CIG</i>	B82A9CA546 CUP	
<i>Tipo Spesa</i>	2775 - SEDIGEDI283 - controllo porte REI e maniglioni antipanico edilizia	
<i>Tipo Finanz.</i>	comunale	
	241 - 019.999 - ENTRATE CORRENTI	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
	Totale:	28.942,39

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

01061.03.005603099 a competenza 2025 al 16/09/2025		
Stanziamiento di bilancio		132.719,18 +
Impegni precedenti		87.269,55 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno		45.449,63 =
Ammontare del presente impegno		28.942,39 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno		16.507,24 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 16 settembre 2025

Spett.le Comune di Venezia
Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole
Servizio Edilizia 1 Venezia Centro Storico e Isole
Alla c.a. R.U.P. Ing. Giovanni Voltolina
pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Oggetto: SEDIGEDI283 - SERVIZIO DI VERIFICA PORTE REI E MANIGLIONI ANTIPANICO EDILIZIA COMUNALE, PER IL TRIENNIO 2025-2027. OFFERTA ECONOMICA.

Il sottoscritto [REDACTED] in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della ditta VETA SYSTEM SRL con sede legale in MEOLO via DELLE INDUSTRIE II n. 15/4 C.F./P.IVA 03728160270, relativamente ai lavori in oggetto

OFFRE

il ribasso del 3% (tre,00 %) sull'importo dei lavori a base di offerta, per un importo lavori pari a € 23.109,64, a cui vanno aggiunti € 124,50, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e, ove presenti, € 489,12, per lavori in economia non soggetti a ribasso.

Si segnala che la disposizione del succitato art. 41 c.14 del d. lgs. n. 36/2023 cui occorre attenersi per la composizione dell'importo su cui formulare l'offerta, prevede che il ribasso offerto debba riferirsi all'importo complessivo (dei lavori a corpo/misura), al cui interno sono compresi i costi della manodopera che la Stazione Appaltante deve obbligatoriamente evidenziare come scorporati nella formulazione dell'importo posto a base di gara. L'indicazione dell'entità di tali costi è utile all'operatore economico per ponderare con attenzione il valore del ribasso proponibile, sapendo che questo, pur calcolato matematicamente sul totale dei lavori a corpo/misura, ricade invece sostanzialmente sulla quota di lavori al netto dei costi della manodopera.

Indica il costo previsto per la sicurezza interna aziendale di € 1.800,00 e per costo della manodopera propria di € 11.384,46

DICHIARA

ai sensi dell'art. 11, co. 3 e 4, del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., l'operatore economico, nella persona del legale rappresentante sottoscrittore, si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale (CCNL) indicato dalla Stazione appaltante nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata.

MEOLO 29/08/2025

[REDACTED]

[REDACTED]



FOGLIO DELLE CONDIZIONI ESECUTIVE

OGGETTO: SEDIGEDI283 Intervento denominato "Servizio di controllo porte REI e maniglioni antipanico edilizia comunale" - Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. dei lavori. CIG: in corso di acquisizione

ART.1 - OGGETTO ED IMPORTO DEI LAVORI

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei lavori di verifica e revisione semestrale delle porte REI (comprehensive o meno di maniglioni anti-panico) mediante controllo e manutenzione in ottemperanza agli obblighi di legge di cui all'allegato 6 del D.M. 10/03/1998, e l'art 5 del DPR 37/98, secondo quanto previsto dalla norma UNI 11473 nonché il controllo e manutenzione dei maniglioni antipanico installati sui serramenti posti lungo le vie di fuga, presenti nelle sedi comunali di seguito elencate: Ca' Farsetti e Ca' Loredan, Teatro Goldoni, Teatrino Groggia, Centro Logistico Tronchetto - Polizia Locale, Archivio Storico Comunale alla Celestia, Ex Casinò Municipale a Lido:

In particolare le lavorazioni richieste constano nelle seguenti prestazioni:

1.1) Revisione semestrale delle porte REI (rif. NP01):

Al fine di garantire gli standard normativi di sicurezza antincendio, gli interventi periodici consistono in controllo e revisione delle **porte REI** (compreso a fine esemplificativo e non esaustivo: controllo regolazione e lubrificazione delle cerniere, cuscinetti, bracci articolati e serrature; verifica, regolazione e registrazione delle molle di chiusura e chiudi porta aerei; Controllo stato delle guarnizioni di tenuta fumo ed eventuale sostituzione delle guarnizioni usurate; verifica e regolazione scrocco, serratura, maniglia esterna e maniglioni antipanico e relativa marchiatura CE posti su tali porte indipendentemente dal numero di ante; controllo e regolazione selettore di chiusura flush-bolt anta secondaria; chiusura di eventuali piccoli fori presenti sull'anta con rivetti in acciaio), redazione di verbale di verifica conforme alle indicazioni di cui ai modelli allegati. Si sottolinea che tutti gli interventi che si eseguiranno nelle sedi dovranno essere definiti con la Stazione Appaltante. Considerando l'evento prossimo della Mostra del Cinema (27 agosto - 6 settembre 2025), potrebbe verificarsi la necessità di provvedere all'esecuzione di eventuali interventi urgenti presso l'ex Casinò Municipale del Lido, con consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17 comma 8 del d.lgs. n. 36 del 2023 e s.m.i..

1.2) Revisione semestrale e verifica marchiature CE dei maniglioni antipanico installati sulle porte di emergenza (rif. NP02):

Al fine di garantire gli standard normativi di sicurezza antincendio, gli interventi periodici consistono in controllo e revisione dei **maniglioni antipanico** installati su uscite di emergenza poste lungo le vie di fuga, indipendentemente dal numero di ante, completo degli eventuali interventi eseguiti in loco di registrazione e attività di ripristino del corretto funzionamento dei maniglioni difettosi, previa registrazione di pezzi usurati o comunque mal funzionanti risolvibili in loco con piccoli utensili comprensivo di redazione di verbale di verifica conforme alle indicazioni di cui ai modelli allegati. Si sottolinea che tutti gli interventi che si eseguiranno nelle sedi dovranno essere definiti con la Stazione Appaltante. Considerando l'evento prossimo della Mostra del Cinema (27 agosto - 6 settembre 2025), potrebbe verificarsi la necessità di provvedere all'esecuzione di eventuali interventi urgenti presso l'ex Casinò Municipale del Lido, con consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17 comma 8 del d.lgs. n. 36 del 2023 e s.m.i..

1.3) Lavori di adeguamento porte REI e maniglioni anti-panico (rif. Lavori di adeguamento):

Ricadono in questa fattispecie gli interventi quali: sostituzione dell'intero sistema di apertura-chiusura antipanico con elementi nuovi a marchiatura CE, fornitura e posa di porte REI a marchiatura CE in sostituzione delle porte preesistenti con nuove di idonee caratteristiche e tipologia oltre a tutti quegli interventi migliorativi auspicati che verranno valutati dalla Stazione Appaltante in riferimento alle eventuali problematiche che dovessero emergere nel corso dei controlli periodici. Tali interventi saranno disposti esclusivamente su ordini di servizio specifico della D.L su eventuale necessità ed entro il limite contrattuale entro tale prestazione.

Inoltre per tutti gli interventi riferiti a tale voce contrattuale si intende remunerata la redazione delle DICH.PROD a cura di un professionista specializzato complete di certificazioni, bolle di accompagnamento ed elaborati grafici per quanto attiene le nuove installazioni di maniglioni antipanico e/o porte REI. Qualora invece vengano effettuati interventi di adeguamento volti alla risoluzione di eventuali anomalie riscontrate che non richiedono fornitura e posa, si richiede la redazione di un rapportino con la descrizione dell'intervento, da cui si evince che l'esecuzione dell'intervento di ripristino eseguito da personale specializzato e secondo il rispetto della normativa vigente e che pertanto la porta è perfettamente funzionante.

2. L'importo dei corrispettivi per l'esecuzione dei lavori sopra descritti verrà quantificato, in base ad una stima sommaria mediante:

l'applicazione del Prezzario della Regione Veneto di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 571 del 29 maggio 2025 (pubblicata nel BUR n. 68 del 30 maggio 2025), secondo i criteri ivi stabiliti, e fatta salva l'ipotesi di assenza di specifiche voci di prezzo nel vigente Prezzario, per le quali si è proceduto alla determinazione delle stesse mediante l'elaborazione di prezzi *ad hoc*, in coerenza alle disposizioni di legge, come riportato di seguito:

A) importo lavori a misura	€ 23.824,38
B) Importo lavori in economia (non soggetti a ribasso)	€ 489,12
C) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 124,50

L'importo dei lavori a misura (importo A) comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 11.384,46.

"I costi della manodopera sono quelli riportati nell'analisi dei prezzi di cui al Prezzario di riferimento, nei quali per ciascuna voce è stata considerata una congrua quantità di ore di manodopera per eseguire la posa in opera a regola d'arte".

Importo (A+B+C) al lordo del ribasso € 24.438,00 (o.f.e.)

CPV 44221220-3- Porte Tagliafuoco

Si segnala che la disposizione del succitato art. 41 c.14 del d. lgs. n. 36/2023 cui occorre attenersi per la composizione dell'importo su cui formulare l'offerta, prevede che il ribasso offerto debba riferirsi all'importo complessivo (dei lavori a corpo/misura), al cui interno sono compresi i costi della manodopera che la Stazione Appaltante deve obbligatoriamente evidenziare come scorporati nella formulazione dell'importo posto a base di gara. L'indicazione dell'entità di tali costi è utile all'operatore economico per ponderare con attenzione il valore del ribasso proponibile, sapendo che questo, pur calcolato matematicamente sul totale dei lavori a corpo/misura, ricade invece sostanzialmente sulla quota di lavori al netto dei costi della manodopera.

Lo sconto così offerto troverà poi applicazione sui prezzi contrattuali.

ART.1 bis – LAVORAZIONE OPZIONALI ED IMPORTO DEI LAVORI TOTALE STIMATO

1. Ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, in sede contrattuale o in corso di esecuzione dei lavori, sono attivabili lavorazioni opzionali ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. subordinati all'avverarsi della condizione sospensiva consistente nel reperimento di ulteriori risorse finanziarie ex art. 1353 del Codice Civile;

2. L'attivazione delle lavorazioni opzionali è subordinata alla proroga del contratto di ulteriori due annualità (2026-2027) per ogni annualità aggiuntiva;

3. L'importo massimo ex art. 120 comma 1 lett. a) in combinato disposto con il comma 10 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. è pari a € **24.323,28** al netto degli oneri fiscali, di cui € 124,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, sulla base dello stesso ribasso offerto in fase di gara, da applicarsi ai prezzi di capitolato posto a base di gara;

4. Ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D.lgs. 36/2023, l'importo totale stimato dell'appalto comprensivo dell'importo opzionale (tre annualità 2025-2026-2027) ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) in combinato disposto con il comma 10 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. è definito come riportato di seguito:

A) importo lavori a misura da assoggettare a ribasso d'asta	€ 72.470,94
B) Importo lavori in economia (non soggetti a ribasso)	€ 489,12
C) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 373,50

L'importo dei lavori a misura (importo A) comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a € 41.988,78.

Importo (A+B+C) al lordo del ribasso e comprensivo dell'importo opzionale Art. 120 comma 1 lett. a) del D. lgs. 36/2023 e s.m.i. **€ 73.084,56 (o.f.e.)**

ART. 2 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE

1. L'operatore economico dichiara di essere disponibile a dare avvio alle lavorazioni in via d'urgenza, immediatamente **dopo l'approvazione della determina di affidamento dei lavori.**

ART. 3 - TEMPO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Relativamente all'annualità 2025 il tempo programmato per l'espletamento dei lavori è:
- per i punti 1.1, 1.2, 1.3 di **cui al precedente art. 1, indicativamente pari a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi** a far data dal 01/10. Le lavorazioni dovranno essere concluse non oltre il 31/12 per tutte le sedi.

Considerando l'evento prossimo della Mostra del Cinema (27 agosto – 6 settembre 2025), potrebbe verificarsi la necessità di provvedere all'esecuzione di eventuali interventi urgenti presso l'ex Casinò Municipale del Lido, con consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17 comma 8 del d.lgs. n. 36 del 2023 e s.m.i.. Tali eventuali interventi dovranno concludersi entro il 20/08/2025.

Nel caso di proroga del contratto (art. 1 bis), per i punti 1.1 e 1.2 di cui al precedente art.1 il tempo programmato per l'espletamento dei lavori è **pari a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi** per la prima revisione a far data dal 01/05 e dal 01/11 per la seconda revisione per ciascun anno del biennio 2026-2027. Le lavorazioni dovranno essere concluse non oltre il 30/06 per la prima revisione e 31/12 per la seconda revisione annuale per ogni annualità.

ART. 4 – PAGAMENTI

1. I pagamenti relativi alle attività di cui al precedente articolo 1, per l'annualità 2025 avverranno per il 100% al completamento delle lavorazioni di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3.

In caso di proroga del contratto (art. 1 bis) i pagamenti delle annualità 2026 e 2027 avverranno per il 100% al completamento della seconda verifica annuale, di cui ai punti 1.1, 1.2, per ciascuna annualità.

2. Il pagamento dei corrispettivi sarà corrisposto mediante disposizione di pagamento del Dirigente competente, entro giorni 30 (trenta) dalla successiva presentazione di fattura elettronica debitamente liquidata dal Dirigente del Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole dell'Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti.

3. Ai sensi dell'art. 125 del Codice, è riconosciuta un'anticipazione del del prezzo, pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale. Tale anticipazione verrà corrisposta, previa

richiesta e costituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui al medesimo art. 125 del medesimo Decreto.

ART. 4-BIS- REVISIONE DEI PREZZI

1. Ai sensi dell'art. 60 del Codice dei contratti, e dell'art. 3 Allegato II.2 bis al medesimo Codice, la revisione dei prezzi va riferita alle prestazioni oggetto del contratto e viene applicata automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando si registri una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore alla soglia del 3 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione ed opera nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

2. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati da ISTAT e dal medesimo pubblicati ai sensi dell'art. 60, comma 4, del Codice dei Contratti.

ART. 5 - OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'operatore economico assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136. L'Appaltatore, in particolare, si impegna a trasmettere alla stazione appaltante, entro 7 giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i all'atto di cottimo in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'operatore economico non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo pec all'indirizzo <dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it> ovvero di raccomandata A/R, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

4. L'appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

5. L'appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento di quanto dovutogli ai sensi del presente atto, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui conti correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.

6. Ai sensi dell'art. 25 comma 2bis del d.l. n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG).

7. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 6 - PENALI PER RITARDO - PREMIO DI ACCELERAZIONE

1. In caso di ritardo nell'ultimazione delle lavorazioni succitate, rispetto al termine definito al precedente art. 3, verrà applicata una penale del 1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

2. Nel caso in cui il ritardo eccedesse i giorni 30 (trenta), l'Amministrazione senza obbligo di costituzione in mora, resterà libera da ogni impegno e potrà risolvere il contratto senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per compensi che spese e oneri accessori, salvo il corrispettivo dovuto per la prestazione parziale, sempre se questa sia effettivamente utilizzabile.

ART. 6 bis CLAUSOLE SOCIALI

1. L'appaltatore che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore ai 51 è tenuto a consegnare, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

2. Entro il medesimo termine, l'appaltatore che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore ai 51 trasmette alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

3. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo, nonché degli obblighi assunti in sede di presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 1 co. 6 dell'Allegato II.3 al Codice dei Contratti, si applica una penale pari allo 0,6 per mille dell'importo del contratto.

ART. 7 - DIVIETO DI CESSIONE DEI LAVORI

1. In caso di aggiudicazione, l'esecuzione dell'appalto non potrà essere ceduta, neppure parzialmente. Tale previsione costituisce clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del c.c., che viene espressamente accettata dall'operatore economico con la presentazione della propria offerta e **con la sottoscrizione del presente foglio condizioni per accettazione.**

ART. 7-BIS - SUBAPPALTO

1. Fermo restando il divieto di cui al precedente articolo, è consentito, previa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, il subappalto di parte delle lavorazioni affidate, nei limiti di cui all'art. 119 del Codice.

2. Il subappalto può riguardare esclusivamente le seguenti lavorazioni, come da dichiarazione rilasciata dall'Affidatario in sede di offerta ai sensi dell'art. 119 comma 4 let. c) del codice dei contratti pubblici.

3. Il subappaltatore risponde in solido con l'Affidatario della corretta esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto, garantendo il rispetto dei medesimi standard qualitativi previsti dal contratto principale.

3-bis. Con riferimento alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, co. 53, della l. n. 190/2012, non è consentito l'ulteriore subappalto delle lavorazioni delle quali, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d. subappalto a cascata) ai sensi dell'art. 119, co. 17, del d.lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del d.lgs. n. 36/2023, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle lavorazioni da effettuare, non è consentito l'ulteriore subappalto delle lavorazioni delle quali, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d. subappalto a cascata).

4. L'Affidatario, previa comunicazione alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Codice, potrà stipulare sub-contratti diversi dal subappalto ai fini della corretta esecuzione dell'appalto, sotto la propria personale responsabilità, fermo restando l'importo del compenso di cui ai successivi articoli.

5. Il sub-contratto dovrà essere allegato alla comunicazione di cui al precedente comma.

6. Le imprese subappaltatrici sono obbligate ad essere in possesso della patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i., rilasciata dall'Ispettorato nazionale del lavoro, con un punteggio non inferiore a 15 (quindici) punti ovvero dell'attestazione di qualificazione SOA in una delle categorie di cui all'articolo 100 del d.lgs. n. 36 del 2023, in classifica pari o superiore alla III.

ART. 8 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

1. Non viene acquisita la documentazione antimafia di cui all'art. 84 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, trattandosi di contratto il cui valore complessivo non è superiore a € 150.000,00.

2. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159.

3. In tal caso sarà applicata a carico dell'appaltatore, una penale a titolo di liquidazione

forfettaria dei danni nella misura del 10 % dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.

4. L'appaltatore si obbliga a nominare un referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del d.lgs. n. 159/2011. Il rapporto di cantiere dovrà contenere tutti gli elementi elencati nell'allegato C al "Protocollo di legalità" sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto allegato ai documenti di gara.

5. L'appaltatore, ad inizio lavori, è obbligato altresì a comunicare alla stazione appaltante - per il successivo inoltro alla Prefettura - l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori o subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'allegato 1, lettera A) al "Protocollo di legalità" sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, allegato ai documenti di gara.

6. L'appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

7. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva, alla Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale.

8. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p..

9. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni supplementari atipiche - di cui all'art. 1 septies del d.l. 06 settembre 1982 n. 629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive integrazioni per gli effetti di cui all'art. 92, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011 s.m.i.

ART. 9 - RISERVA DI RECESSO

1. Nel caso in cui la Stazione Appaltante ritenesse comunque, a suo insindacabile giudizio, di non dare ulteriore seguito allo sviluppo dell'incarico, avrà facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs 31 Marzo 2023 n. 36 e s.m.i, senza possibilità di opposizione e reclamo da parte dell'Appaltatore.

ART. 10 - ADEMPIMENTI ASSICURATIVI

1. L'Appaltatore si impegna a presentare almeno dieci giorni prima dell'avvio dei lavori, e comunque prima della stipula del contratto mediante invio di corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere in conformità a quanto disposto dall'art. 18 del d.lgs. n. 36/2023, la polizza assicurativa C.A.R. che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare non potrà essere inferiore all'importo del contratto stesso. La polizza dovrà inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori (o data anteriore) e cesserà alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Per quanto ivi non disciplinato, trova applicazione quanto disposto dall'art. 117, co. 10, del d.lgs. n. 36/2023 e ogni ulteriore disposizione di legge rilevante in materia. L'Appaltatore si impegna in ogni caso fin d'ora a presentare allo scadere attestazione di rinnovo ovvero nuova polizza assicurativa con massimali conformi a quelli prescritti dalla legge ovvero dal presente foglio condizioni.

ART. 10 bis – GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente foglio condizioni, l'appaltatore è tenuto a costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" pari al 5% dell'importo contrattuale, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione.

ART. 11 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

1. L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente foglio condizioni esecutive, si impegna ad osservare a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello citato decreto e dal Codice di comportamento interno approvato, sostituendo ogni precedente, con deliberazione di Giunta comunale (d.G.C.) n. 314 del 10/10/2018 e da ultimo modificato con d.G.C. n. 78 del 13/04/2023.

2. A tal fine si dà atto che, in adempimento dell'art. 17 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e s.m.i., la Stazione Appaltante ha trasmesso gli artt. 54 e ss. del d.lgs. 30 marzo 2001 n.165, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ed il Codice di comportamento interno del Comune di Venezia vigente. L'Appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

3. Si dà atto che la violazione degli obblighi di cui al d.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62, e s.m.i., e alle ulteriori norme sopra richiamate, può costituire causa di risoluzione del contratto.

4. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 12 -TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, è stata fornita l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del presente rapporto contrattuale.

2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

ART. 13 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore si impegna nello svolgimento dei lavori al rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e dei relativi allegati, e ne assume le relative responsabilità.

2. L'Appaltatore è responsabile per i danni subiti dall'Amministrazione Comunale in conseguenza di errori od omissioni nell'espletamento dell'incarico. La responsabilità si estende anche ai costi di ripetizione ed ai maggiori oneri che l'Amministrazione dovesse sopportare.

3. L'Appaltatore, in caso di affidamento, è obbligato ad applicare integralmente verso i propri dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e dovrà dimostrare di aver effettuato i relativi versamenti contributivi. IL CCNL da applicare è il **cod. C030 - MECCANICA, ORAFI ARGENTIERI, ODONTOTECNICI: artigiani**. Ai sensi dell'art. 11 comma 3 del d.lgs. n. 36 del 2023, è facoltà dell'operatore economico applicare un CCNL differente, che deve garantire ai lavoratori un trattamento economico orario eguale o superiore al CCNL sopra indicato.

In caso di affidamento dei lavori e in ogni caso prima dell'inizio dei lavori, ove ne ricorrano i presupposti, l'operatore economico deve predisporre il piano sostitutivo di attuazione della

sicurezza, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

In caso di affidamento, l'appaltatore sarà tenuto a sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a deperimento, deterioramento, sottrazione anche dolosa di beni materiali, attrezzature e quant'altro di sua proprietà e/o di terzi comunque giacente in cantiere e/o nei locali che l'Amministrazione Comunale dovesse eventualmente mettere a disposizione. Inoltre, l'operatore economico, qualora la SA proceda con l'affidamento, assumerà ogni e più ampia responsabilità, sollevando l'Amministrazione Comunale, per tutti gli eventuali danni che, con l'esecuzione del presente contratto, l'appaltatore e/o i suoi dipendenti e/o incaricati potessero arrecare alle opere eseguite per conto dell'Amministrazione Comunale e/o alle cose dell'Amministrazione Comunale o ad eventuali altre ditte comunque presente in cantiere o a proprietà contigue, nonché ogni responsabilità derivante da perdite di mezzi d'opera, materiali ed attrezzature. A tal fine si rimanda alla parte relativa agli obblighi assicurativi.

4. I lavori dovranno essere eseguiti come da indicazione della Direzione lavori. Qualora l'Impresa non dovesse eseguire i lavori e le opere affidate con le modalità e le caratteristiche previste dal rapporto contrattuale e secondo le indicazioni della D.L., oppure le esegua con ritardo tale da arrecare pregiudizio alla programmata esecuzione dell'appalto da parte dell'Amministrazione Comunale, quest'ultima, previa contestazione scritta dell'inadempienza e intimidazione a rimediare entro un termine perentorio, potrà trascorso inutilmente il termine sopraccitato, dichiarare risolto il rapporto contrattuale per fatto e colpa dell'Impresa, fatte salve le penalità previste dal presente contratto ed il risarcimento del maggior danno in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. L'Appaltatore sarà sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge e dal presente foglio condizioni esecutive, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il presente contratto nel caso di perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 *ter* del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

La risoluzione avviene mediante comunicazione via posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento ove indisponibile la PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti.

ART.15 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Con l'invio della proposta di preventivo l'operatore economico accetta espressamente che la definizione delle controversie avvenga secondo le procedure previste dal d.lgs. n. 36/2023, ove ne ricorrano i presupposti e che con la sottoscrizione di eventuali accordi bonari o transazioni da parte dell'appaltatore cessi la materia del contendere. Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione, la definizione delle controversie è attribuita al Giudice Ordinario con competenza per il Foro di Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale, e salvo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 135, co. 1, lett. e), c.p.a., in combinato disposto con l'art. 47, comma 1, lettera i), del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice protezione civile), e s.m.i., relativo alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

ART. 16 CLAUSOLA C.D. DI PANTOUFLAGE

1. In ottemperanza all'art. 53 comma 16 *ter* del d.lgs. n. 165/2001 il presente affidamento è subordinato alla condizione soggettiva per l'operatore economico di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della P.A. nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

ART. 17 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI C.D. PATENTE A CREDITI

1. L'appaltatore deve essere in possesso della patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i., rilasciata dall'Ispettorato nazionale del lavoro, con un punteggio non inferiore a 15 (quindici) punti ovvero dell'attestazione di qualificazione SOA in una delle categorie di cui all'articolo 100 del d.lgs. n. 36 del 2023, in classifica pari o superiore alla III, in conformità a quanto disposto dall'art. 27, co. 15, d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile l'Appaltatore dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 (<- rif. articoli di Obbligo di Tracciabilità Flussi Finanziari, Penali per il ritardo, Adempimenti Antimafia - Protocollo di Legalità, Responsabilità dell'appaltatore, Riserva di recesso, Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, Risoluzione del contratto, Definizione delle controversie, Clausola di *Pantouflage*) del presente foglio di condizioni esecutive.

Ai sensi della misura C_14 della sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del vigente PIAO del Comune di Venezia, si dà atto che non si è reso necessario effettuare la verifica della coerenza tra le clausole di cui al presente foglio condizioni e i contenuti del capitolato d'appalto in quanto il suddetto capitolato non è stato redatto.

Letto e sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore in sede di offerta.

Luogo e data

MEOLO 27-08-2025

Firma per accettazione

VETA SYSTEM srl

via delle industrie II 15/4
30020 MEOLO - VE
Part. IVA 03728160270
N° R.E.A. VE-0333377



Oggetto: SEDIGEDI283 Intervento denominato "Servizio di controllo porte REI e maniglioni antipanico edilizia comunale"

Relazione del RUP

Premesso che

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 19 dicembre 2024 è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027 e relativi allegati, tra i quali il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2025-2027 e il Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2025-2027;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 257 del 30 dicembre 2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2025-2027, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 13/03/2025 è stata approvata la variazione al Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2025-2027;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 257 in data 30 dicembre 2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) che si compone, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 80/2021, di varie sottosezioni tra le quali la sottosezione "Performance", la sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", la sottosezione "Struttura organizzativa e Piano triennale dei fabbisogni del personale", la sottosezione "Organizzazione del lavoro agile" e la sottosezione "Piano delle Azioni Positive" successivamente convalidata con d.G.C. n. 11 del 18 febbraio 2025;
- con d.G.C. n. 50 in data 8 aprile 2025 è stata approvata la variazione al vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e al vigente Piano Esecutivo di Gestione (PEG);
- con d.G.C. n. 93 in data 21 maggio 2025 è stata approvata l'ulteriore variazione al vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e al vigente Piano Esecutivo di Gestione (PEG);

- con d.C.C. n. 28 in data 19 giugno 2025 è stata approvata l'ultima variazione al Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2025-2027;
- con d.G.C. n. 141 in data 16 luglio 2025 è stata approvata l'ulteriore variazione al vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);

Al fine di affidare interventi di revisione semestrale delle porte REI, revisione semestrale e verifica marchiature CE dei maniglioni antipanico installati sulle porte di emergenza e di adeguamento delle porte REI e dei maniglioni antipanico del Centro Storico di Venezia, in data 20/08/2025 sono state richieste offerte attraverso portale telematico ai seguenti operatori economici:

A.M.T. ANTINCENDI MARE TERRA S.A.S. DI BONATI SERGIO E C.

Indirizzo: VIA PORTENARI 7 - CAP 30175 - VENEZIA (VE)

C.F./P.IVA: 0415440285

PEC: info@pec.antincendi.eu

VETA SYSTEM S.R.L.

Indirizzo: VIA DELLE INDUSTRIE II 15/4 - CAP 30020 - MEOLO (VE)

C.F./P.IVA: 03728160270

PEC: vetasystemsrl-asdp@legalmail.it

TECNOREI S.R.L.

Indirizzo: VIA GIUSEPPE MAZZINI 12 - 30020 - ERACLEA (VE)

C.F./P.IVA: 04509100279

PEC: tecnorei@pec.it

DUEMME S.R.L.

Indirizzo: VIA GUINDAZZI 41 - 80040 - POLLENA TROCCHIA (NA)

C.F./P.IVA 06638431210

PEC: duemme@gigapec.it

FREZZA GROUP DI FREZZA GIAN PIETRO

Indirizzo: VIA LUNEO 90/B - 30038 - SPINEA (VE)

P.IVA 03350560276

PEC: frezzagroup@pec.it

MARIUZZO S.R.L.

Indirizzo: VIA DELL'ARTIGIANATO 35/37 - 30020 - FOSSALTA DI PIAVE (VE)

C.F./P.IVA 02066190279

PEC: mariuzzosrl@eastpec.it

ANTINCENDIO SERVICE SRL

Indirizzo: VIA AITA MENOTTI 2H - 33028 - TOLMEZZO (UD)

C.F./P.IVA 02727860302

PEC: antincendioservicesrl@pec.it

DALCA ANTINFORTUNISTICA S.R.L.

Indirizzo: VIA GENERALE ENRICO REGINATO 8 - 31100 - TREVISO (TV)

piva:/cf: 01993860269

PEC: dalcasrl.treviso@legalmail.it

Entro la data prevista dalla lettera d'invito è pervenuta un'unica offerta dell'impresa VETA SYSTEM S.R.L. (C.F./P.IVA: 03728160270) che offre un ribasso del 3,00% sull'importo a base d'offerta. L'importo dei lavori è pertanto pari a € 23.109,65 (o.f.e.) a cui si aggiungono € 489,12= per lavori in economia non soggetti a ribasso e € 124,50= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 23.723,27= oneri fiscali esclusi. L'importo comprensivo oneri fiscali è pari a € 28.942,39=.

L'offerta presentata risulta congrua in ragione della specificità dell'intervento e in considerazione della sua natura globale comprensiva sia degli aspetti qualitativi, in particolare delle pregresse esperienze relative a lavori simili o analoghi, che di quelli inerenti al profilo economico, idonea in tal senso a fondare un serio affidamento sulla corretta esecuzione della prestazione.

Il RUP
ing. Giovanni Voltolina
- firma digitale -